

Codice A1419A

D.D. 22 ottobre 2021, n. 1591

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Cuneo dell' "Associazione di Promozione Sociale Onlitest APS" - C.F. 94050440042 con sede legale nel Comune di Caramagna Piemonte (CN).



ATTO DD 1591/A1419A/2021

DEL 22/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Ufficio decentrato di Cuneo dell’ “Associazione di Promozione Sociale Onlitest APS” – C.F. 94050440042 con sede legale nel Comune di Caramagna Piemonte (CN).

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 7 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

visto il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 06/06/2016 n. 106";

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri..... e...*"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*.

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall' "Associazione di Promozione Sociale Onlites APS", con sede legale nel Comune di Caramagna Piemonte – c.f. 94050440042 (prott. n. 26719/A1419A e n. 26722/A1419A del 22/07/2021);

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 26761/A1419A del 22/07/2021;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- atto costitutivo e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Saluzzo in data 4 gennaio 2021 al numero 3 Serie 3;
- copia del rendiconto preventivo 2021 e verbale di approvazione del medesimo del 10 aprile 2021;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'Associazione;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- copia del libro associati e copia del registro volontari.

Vista la comunicazione di sospensione del procedimento amministrativo di cui alla nota prot. n. 31239/A1419A del 03.09.2021, pervenuta all'Associazione in data 3 settembre 2021, con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni all'istanza presentata.

Vista la documentazione acquisita a prot. n. 34421/A1419A del 1 ottobre 2021 con la quale sono state fornite le integrazioni richieste ed è stato tra l'altro acquisito il nuovo statuto, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Saluzzo il 24.09.2021, n. 2088 Serie 3;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Verbania, i cui esiti sono stati comunicati dai funzionari estensori della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata

normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 117/2017;
- rispetto del divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 2 D.Lgs. 117/2017;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi degli artt. 17 e 35 del D. Lgs. 117/2017;
- relazione di attività riconducibile alle finalità descritte nello Statuto;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
- presenza di una o più attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'associazioni di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale, procedimenti ora in capo alla Direzione Sanità e Welfare, e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.
- Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/r- 2006, la seguente Associazione:

Numero di iscrizione	Denominazione dell'associazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
82/CN	Associazione di Promozione Sociale Onlitest APS	Sede legale: Caramagna Piemonte (CN) Codice fiscale 94050440042

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall'art. 7 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R-2006, l'Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2020, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio